# CITTÀ DI LECCE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*N°* **160** *del* **20/12/2024**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025**

L'anno 2024, addì venti del mese di Dicembre alle ore 09:18, ora di convocazione 9:00, nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione - ORDINARIA - ed in seduta pubblica per trattare gli argomenti indicati nell'apposito ordine del giorno.
Presiede il Presidente del Consiglio Dott. Bernardo MONTICELLI CUGGIO' con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giacomo MAZZEO.

Intervengono i Signori:

| | Nome | P | A | | Nome | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTRUGNO MAURIZIO | X | | 18 | MIGLIETTA SILVIA | X | |
| 2 | CAIRO PAOLO | X | | 19 | MIGNONE CARLO | | X |
| 3 | CATALDO LARA | | X | 20 | MONTICELLI CUGGIO' BERNARDO | X | |
| 4 | DE GIOVANNI FABIOLA | X | | 21 | OCCHINERI GIOVANNI | | X |
| 5 | DE MATTEIS ANTONIO | | X | 22 | PAGLIARO GIANMARCO | X | |
| 6 | DE MATTEIS MARCO | X | | 23 | PANKIEWICZ BRONEK | X | |
| 7 | DELL'ANNA CLAUDIO | X | | 24 | PASQUINO ANDREA | X | |
| 8 | DELLA GIORGIA SERGIO | X | | 25 | POLI ADRIANA | X | |
| 9 | DI CUONZO LOREDANA | | X | 26 | POSO ALESSIO | X | |
| 10 | ERRIQUEZ TONIA | X | | 27 | QUARTA COLOSSO LUIGI | X | |
| 11 | FAGGIANO MONICA | X | | 28 | ROTUNDO ANTONIO | | X |
| 12 | FIORE ANDREA | | X | 29 | RUSSO LUCA | X | |
| 13 | FORESIO PAOLO | | X | 30 | RUSSO ROBERTO | X | |
| 14 | FRAGOLA MASSIMO | X | | 31 | SALVEMINI CARLO MARIA | X | |
| 15 | GNONI CHRISTIAN | X | | 32 | SIGNORE SERGIO | | X |
| 16 | GRECO GIANMARIA | X | | 33 | TRAMACERE ORONZINO | X | |
| 17 | LUPO SOFIA | X | | | | | |

PRESENTI: 24 ASSENTI: 9

**Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:**

| | Nome | P | A | | Nome | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALO' LAURA | | X | 6 | GRECO MARIA LUISA | X | |
| 2 | MARGIOTTA MARIA GABRIELLA | | X | 7 | GUIDO ANDREA | | X |
| 3 | BATTISTA LUCIANO | | X | 8 | MARTINI SEVERO | | X |
| 4 | SCORRANO GIANPAOLO | X | | 9 | GIORDANO ANGUILLA ROBERTO | | X |
| 5 | CAPOCCIA GIANCARLO | | X | | | | |

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO passa alla trattazione del **punto 19)** ex 18 dell'O.D.G.: **"APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025"**

Seguono, quindi, gli interventi, così come riportati nell'allegato documento stralcio del resoconto predisposto dalla Società DROMEDIAN S.R.L., appositamente incaricata della registrazione e trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO pone in votazione con sistema elettronico **la proposta deliberativa,** che a maggioranza dei presenti **VIENE APPROVATA.**

Si dà atto che al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:
**PRESENTI N. 25:** BOTRUGNO – CAIRO – CATALDO – DE GIOVANNI - DE MATTEIS MARCO – DELL'ANNA – DELLA GIORGIA – ERRIQUEZ – FAGGIANO – FRAGOLA – GNONI – GRECO - LUPO – MIGLIETTA – MONTICELLI CUGGIO' – PAGLIARO – PANKIEWICZ – PASQUINO – POLI – POSO – QUARTA COLOSSO – RUSSO LUCA – RUSSO ROBERTO – SALVEMINI - TRAMACERE.

**ASSENTI N. 8:** DE MATTEIS ANTONIO - DI CUONZO – FIORE – FORESIO – MIGNONE - OCCHINERI – ROTUNDO – SIGNORE.

**FAVOREVOLI N. 20:** BOTRUGNO – CAIRO – CATALDO – DE GIOVANNI - DELL'ANNA – ERRIQUEZ – FAGGIANO – FRAGOLA – GRECO - LUPO – MONTICELLI CUGGIO' – PAGLIARO – PANKIEWICZ – PASQUINO – POLI – POSO – QUARTA COLOSSO – RUSSO LUCA – RUSSO ROBERTO- TRAMACERE.

**ASTENUTI N. 5:** DE MATTEIS MARCO – DELLA GIORGIA – GNONI – MIGLIETTA – SALVEMINI.

**Per cui**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Previa istruttoria del Dirigente Dott. Pantaleo Isceri e relazione dell'assessore Avv. Maria Luisa Greco

**PREMESSO** che i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

**RICHIAMATI:**
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

**VISTO** il comma 754 dell'articolo I della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ;

**VISTI** in particolare i seguenti commi dell'articolo 1della Legge160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali Al, A8 e A9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune dì aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;

- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993. n . 557, convertito, con modificazioni , dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;

- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

- comma 752 che fissa l 'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino ali 'azzeramento;

- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 744, dell'articolo l della Legge 160/20129, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

**Considerato che:**
**-** sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

- nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per entrambi gli immobili previa dimostrazione della residenza anagrafica e della effettiva condizione di dimora abituale;

**Rilevato** che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**Considerato che** in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004. n . 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n . 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A alla legge del 28 ducembre 2001, n. 4448;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Considerato che**, ai sensi dell'articolo l , comma 1, lett. c) della .Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali :
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**VISTO** l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**VISTO** l'articolo 1, comma 759, della Legge 160/2019, secondo cui sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni , dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto I'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929. n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma l dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012. n. 200;

**VISTO** l'articolo l , comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 43111/998, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

**VISTO** l'articolo l, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali Al, A8 e A9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

**VISTO** l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

**VISTO** l'articolo 1, comma 48, della Legge 178/2020, ai sensi del quale, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'art.1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è applicata nella misura del 50%;

**RITENUTO,** ai sensi dell'art. 1 comma 741, lett. c) , n. 6) della legge n. 160 del 2019 di voler assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a condizione che l'immobile non sia locato.

**RITENUTO altresì**, nell'ambito della potestà regolamentare del Comune art. 52 del D.Lgs 446/97 di voler confermare l'aliquota ridotta del 0,86 per cento alle abitazione con categoria catastale diverse da A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito, da almeno un anno, ad un parente sino al primo grado (genitori/figli), purché quest'ultimo la utilizzi come abitazione principale.

**VISTO** il comma 81 dell'articolo l della Legge 29 dicembre 2022. n. 197, che ha previsto una nuova ipotesi di esenzione dall'imposta per gli immobili non utilizzabili né disponibili , per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (articolo 1, comma 81, di modifica dell'articolo l, comma 759, della Legge 160/2019) o iniziata azione giudiziaria penale;

**VISTO** l'articolo 1, comma 755, della Legge 160/2019, il quale dispone che: "A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della leg ge 28 dicembre 2015. n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2013. 11. 147. nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e corfermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di
variazione in aumento";

**VISTO** l'articolo 1, comma 756, della Legge 160/2019, secondo cui, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

**VISTO** il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Richiamata la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

**VISTI** inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

**RICHIAMATI inoltre**:
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 96 del 07/08/2020 e ss. mm.

**CONSIDERATO ch**e, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario IMU;

**RITENUTO,** pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote **qui allegato,** elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale"

| Tipologia | Aliquote 2025 |
|---|---|
| Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,60% |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) | 0,10% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria D/10) | 1,10% |
| Terreni agricoli | 1,06% |
| Aree fabbricabili | 1,06% |
| Altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D/10) | 1,10% |
| Abitazione con categoria catastale diverse da A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito, da almeno un anno, ad un parente sino al primo grado (genitori/figli), purché quest'ultimo la utilizzi come abitazione principale. (riduzione 50% della base imponibile ai sensi art. 1 comma 747 lett. c) L. 160/2019) | 0,86% |
| Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6) della legge n. 160 del 2019 | ESENTE |
| Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |

**VISTE** le seguenti deliberazioni:

-di C.C. n. 251 del 27/12/2023, di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2024 – 2026, comprensiva degli atti di programmazione settoriali;

-di C.C. n. 252 del 27/12/2023, di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 12 del vigente regolamento di contabilità e successive variazioni ;
-di C.C. n. 47 del 15/04/2024, ad oggetto "riformulazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis, d.lgs. n. 267/2000) - termine finale anno 2028";

**Visto** l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Acquisiti**, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

**Acquisito** il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n. 181 in data 17/12/2024, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'art. 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 19/12/2024;

**Il CONSIGLIO COMUNALE**

**Con voti favorevoli n. 20, astenuti n. 5, espressi nei modi di legge, il cui dettaglio è sopra riportato**

**DELIBERA**

1) di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote **qui allegato**, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

| Tipologia | Aliquote 2025 |
|---|---|
| Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,60% |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) | 0,10% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria D/10) | 1,10% |
| Terreni agricoli | 1,06% |
| Aree fabbricabili | 1,06% |
| Altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D/10) | 1,10% |
| Abitazione con categoria catastale diverse da A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito, da almeno un anno, ad un parente sino al primo grado (genitori/figli), purché quest'ultimo la utilizzi come abitazione principale. (riduzione 50% della base imponibile ai sensi art. 1 comma 747 lett. c) L. 160/2019) | 0,86% |

| | |
|---|---|
| Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6) della legge n. 160 del 2019 | ESENTE |
| Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |

2) di stabilire per l'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di stabilire per l'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, è pari a € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

5) di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**In seguito, vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, con sistema elettronico, a maggioranza dei seguenti Consiglieri presenti:**

**PRESENTI N. 25:** BOTRUGNO – CAIRO – CATALDO – DE GIOVANNI - DE MATTEIS MARCO – DELL'ANNA – DELLA GIORGIA – ERRIQUEZ – FAGGIANO – FRAGOLA – GNONI – GRECO - LUPO – MIGLIETTA – MONTICELLI CUGGIO' – PAGLIARO – PANKIEWICZ – PASQUINO – POLI – POSO – QUARTA COLOSSO – RUSSO LUCA – RUSSO ROBERTO – SALVEMINI - TRAMACERE.

**ASSENTI N. 8:** DE MATTEIS ANTONIO - DI CUONZO – FIORE – FORESIO – MIGNONE - OCCHINERI – ROTUNDO – SIGNORE.

**FAVOREVOLI N. 22:** BOTRUGNO – CAIRO – CATALDO – DE GIOVANNI - DELL'ANNA – ERRIQUEZ – FAGGIANO – FRAGOLA – GRECO – LUPO – MIGLIETTA – MONTICELLI CUGGIO' – PAGLIARO – PANKIEWICZ – PASQUINO – POLI – POSO – QUARTA COLOSSO – RUSSO LUCA – RUSSO ROBERTO – SALVEMINI - TRAMACERE.

**ASTENUTI N. 3:** DE MATTEIS MARCO – DELLA GIORGIA – GNONI.

**DELIBERA**

***Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.***

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge.

Segretario Generale
Giacomo Mazzeo

Il presente verbale viene sottoscritto ai sensi dell'art. 48 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.

Presidente del Consiglio
Bernardo Monticelli Cuggiò

(atto sottoscritto digitalmente)